



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da Luigi Ippomei;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione dell'avv. Christian Abate, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
letti gli atti e i documenti depositati in ottemperanza al provvedimento del 20 novembre 2020;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);  
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile da stipendio di circa euro 3.291,00 (all. n. 17), come anche rilevato dal professionista (p. 6 rel.);  
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), di natura bancaria (mutuo ipotecario), per il mantenimento della prole, di natura professionale (voce "Avv. Stefanelli"), da mutuo (voce "Prestito Signora Martinelli"), per spese condominiali (v. elenco p. 4 integrazione);  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 2.818,00, superiore al limite pignorabile, e che intende comunque riservare alla procedura la somma di euro 600,00 mensili;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, atteso che è già contemplata la voce relativa al mantenimento della prole, la spesa per alimenti e pulizia di 600,00 euro mensili per una sola persona (il ricorrente non è genitore collocatario e le visite del figlio sono soltanto saltuarie, giusta allegazione, p. 7 ric.) è eccessiva, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da valutarsi in relazione al dedotto stato di sovraindebitamento (da cui si presume un contegno improntato ad evitare il superfluo), sicché deve essere ridimensionata di circa la metà, non devono essere contemplati il costo da pignoramento e la rata per la signora Martinelli, in quanto, *lato sensu*, voci di debito e non spese per il mantenimento, la spesa per manutenzione non è meglio definita ed è priva di riscontro



documentale, la spesa sotto la voce “Veicoli trasporti” non è documentata, né meglio specificata (nella voce è verosimile sia ricompresa la spesa per carburante, sostenuta anche presumibilmente per il tragitto casa-lavoro, connotato però da una distanza di soli circa 6 km), sicché deve essere ridotta di euro 50,00;

ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.850,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Luigi Ippomei (c.f. PPMLGU55P16E526X), nato a Leno (BS), il 16 settembre 1955 e residente in Borgo San Giacomo (BS), via Brolo, n. 12, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Christian Abate, con studio in Lonato del Garda (BS), via Regia Antica, n. 140, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);



- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Brescia, li 25 gennaio 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani

